



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

N. 04 del Reg.

Data 13/01/2010

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Statuto dell'Unione dei Comuni di Francofonte e Licodia Eubea- Approvazione atto costitutivo. Prelievo argomenti.

=====
L'anno Duemiladieci , il giorno tredici del mese di Gennaio con inizio

alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge,

risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1. Castania Amedeo	P		11. Bonavita Sebastiano I.		A
2. Privitelli Stefano	P		12. Blanco Vincenzo	P	
3. Infruttuoso Salvatore	P		13. Barresi Guglielmo	P	
4. Cavallo Vincenzo	P		14. De Petro Giovanni	P	
5. Ippolito Vincenzo	P		15. Cimino Fiorenzo	P	
6. La Rocca Alfredo	P		16. Dimaiuta Giovanni	P	
7. Inserra Andrea Maria	P		17. Merenda Michele	P	
8. Di Silvestro Salvatore	P		18. Salafia Salvatore	P	
9. Gallo Massimo	P		19. Giuffrida Vito Guido	P	
10. La Rosa Francesco	P		20. Pisano Carmelo	P	

Assegnati n. ...20.....	In carica n.....20.....	Presenti n. 19	Assenti n. 01
-------------------------	-------------------------	----------------	---------------

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

.....
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Signor Giovanni Dimaiuta nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Sig. Dott. Alfredo Centamore. La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i Signori Inserra Andrea, De Petro Giovanni e La Rosa Francesco.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Prima della trattazione dei successivi argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta interviene il Consigliere Privitelli, il quale propone di prelevare due argomenti dell'o.d.g. e precisamente:

1) Approvazione Statuto dell'Unione dei Comuni di Francofonte e Licodia Eubea. Approvazione atto costitutivo.

2) Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 17/90.

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la superiore proposta di prelievo argomenti.

Si registra il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti N°19

Voti Favorevoli N° 17,

Astenuti N° 2 (Giuffrida e Salafia)

Si dà atto che entra nell'aula di riunione il Consigliere Bonavita, pertanto il numero dei Consiglieri passa a 20.

Il Presidente pone quindi in discussione l'argomento testè prelevato ad oggetto:" Approvazione Statuto dell'Unione dei Comuni di Francofonte e Licodia Eubea.Approvazione atto costitutivo".

Il Sindaco spiega al Consiglio le ragioni per cui si è cercato partners per l'Unione dei Comuni, il Comune di Licodia Eubea.Ciò in quanto erano stati contattati i Comuni di Lentini e Carlentini per formalizzare l'Unione fra questi due Comuni e il Comune di Francofonte. Il Comune di Carlentini risulta che ha già formalizzato l'Unione con il Comune di Melilli, mentre il Comune di Lentini ha posto in esame del Consiglio Comunale di quel Comune detta problematica, ma per fatti politici tutti interni al Comune di Lentini non è stato possibile concretizzare detta unione.In ultima analisi un altro tentativo è stato fatto con il Comune di Augusta, ma neanche questo ha potuto sortire effetti.Per cui l'unica alternativa rimaneva il Comune di Licodia Eubea.Si rammarica del fatto che i tre Comuni Carlentini, Francofonte e Lentini non hanno costituito l'Unione, tenuto conto della omogeneità degli interessi economici e sociali che li caratterizza.

Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

Giuffrida Vito - il quale esordisce rilevando che questa è una vicenda squallida che mortifica il territorio e che a tale proposito il P.D. entro domani terrà una conferenza stampa per fare il punto della situazione.Stigmatizza il comportamento del Comune di Carlentini,il quale a suo giudizio ha deviato il percorso naturale che consentiva lo sbocco positivo della problematica.Egli rileva che le due amministrazioni, Lentini e Carlentini hanno tenuto una condotta politica miope e rileva che egli è stato sempre d'accordo a coinvolgere i Comuni che hanno interessi comuni a coalizzarsi per pervenire allo sviluppo dei territori dei tre comuni. Osserva altresì che qualche mestierante della politica di Lentini non ha consentito la realizzazione di detta unione, per cui ritiene utile una pausa breve di riflessione

allo scopo di esercitare il tentativo di pervenire all'unione tra i tre Comuni.

Salafia Salvatore - rileva che la proposta formulata dal Consigliere Giuffrida va valutata alla luce della finalità che vuole perseguire.

La Rocca Alfredo - rileva che egli ha potuto appurare che alcuni Consiglieri di Lentini hanno manifestato la propria avversione a costituire l'unione con Francofonte, per cui è dell'idea di andare avanti.

Infruttuoso Salvatore - è dell'idea di formalizzare oggi l'unione con il Comune di Licodia Eubea e solo in un secondo momento coinvolgere il Comune di Lentini se intende aderire.

Cavallo Vincenzo - rileva che egli personalmente ha potuto accertare che il Comune di Lentini intende mortificare il Comune di Francofonte, per cui ritiene utile andare avanti.

Salafia Salvatore - rende la seguente dichiarazione di voto: "il P.D. per senso di responsabilità è favorevole a votare l'Unione con il Comune di Licodia Eubea pur tuttavia, rileva che la politica deve appropriarsi della propria dignità politica e ricorda che quando si fece la disdetta dell'unione con il Comune di Melilli, si dichiararono a favore per l'unione con il Comune di Lentini ed osserva che sul punto ci si poteva attivare prima per formare l'Unione con il Comune di Lentini.

Il Presidente dopo aver constatato che nessuno intende intervenire pone in votazione la proposta di deliberazione depositata agli atti e propone altresì di adottare la stessa con immediata esecuzione al fine di consentire la tempestiva richiesta di finanziamento alla Regione.

Si dà atto che si allontana il Consigliere Merenda, per cui il numero dei consiglieri presenti passa a 19.

Effettuata la duplice votazione per alzata di mano, si registra il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti 19

Voti favorevoli N° 19, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della presente deliberazione.

Il Sindaco ringrazia il Consiglio e si dichiara d'accordo con le valutazioni fatte dal Consigliere Salafia, esce il Consigliere Bonavita, per cui il numero dei Consiglieri passa a 18.

Ed in relazione a quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la proposta di deliberazione, lo Statuto dell'Unione dei Comuni di Francofonte e Licodia Eubea, nonchè l'atto costitutivo allegati alla presente;

- **VISTO** il parere della 1° Commissione Consiliare;

- **VISTA** la L.R. N. 30/2000;

- **ATTESO** l'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo statuto della costituenda Unione, nel testo allegato alla presente, sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare lo schema di atto costitutivo della costituenda Unione nel testo allegato alla presente, sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere, insieme al Sindaco del Comune di Licodia Eubea,,l'Atto costitutivo dell'Unione.
- 4) Di riservarsi, con successivo provvedimento la designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale di questo Ente in seno all'assemblea dell'Unione, garantendo la partecipazione della minoranza consiliare.
- 5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 04 DEL 13/01/2010

**STATUTO
DELL'UNIONE DEI
COMUNI DI
FRANCOFONTE E
LICODIA EUBEA**

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente articolo, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, detta le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale, Unione dei Comuni di Francofonte e Licodia Eubea, con capofila il Comune di Francofonte.
2. L'Unione dei Comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata "Unione Terre delle Acque" dei Comuni di Francofonte e Licodia Eubea; il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che lo costituiscono.

Art. 2 Obiettivi programmatici

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che lo costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni e le relative competenze che più vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi dall'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell'Unione:
 - a) Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio. Nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei Comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
 - b) Migliorare ed ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;
 - c) Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d) Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - e) Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
 - f) Favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

- g) Rapportarsi con gli altri Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 3 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita per la durata di anni 16.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) La decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) Le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) La destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

Art. 4 Adesione di nuovi comuni, recesso e scioglimento

1. L'Adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'Adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica dei regolamenti o atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
6. In caso di scioglimento dell'Unione il presidente *pro-tempore* assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
7. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.

Art. 5 Sede

1. L'Unione ha la propria sede legale presso il Comune di Francofonte.

2. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.
3. I Comuni dell'Unione si faranno carico di assicurare la disponibilità dei locali della sede legale e degli uffici operativi.

Art. 6 Funzioni e servizi

1. L'Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le funzioni e le competenze relative a seguenti servizi:
 - a) Creazione di un ufficio legale e contenzioso che abbia funzioni di studio e consulenza a supporto degli uffici comunali tramite la costituzione di un albo di professionisti;
 - b) Creazione di un ufficio di coordinamento per gli interventi di protezione civile;
 - c) Servizio di controllo del territorio, anche per la tutela ambientale;
 - d) Formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente e dei neo amministratori;
 - e) Organismo di valutazione della performance di cui al 1° comma dell'art. 14 del D. lgs. n. 27/10/2009, n. 150.
 - f) Servizi di trasporto urbano ed extra urbano;
 - g) Creazione di un ufficio di coordinamento nel settore economico – finanziario;
 - h) Promozione e valorizzazione del territorio e delle risorse locali;
 - i) Servizio per la promozione e la sensibilizzazione delle politiche ambientali;
2. All'Unione possono essere tolti o attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente Statuto.
3. I Comuni aderenti, in relazione ai servizi di cui al comma 1, dovranno chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia delle continuità delle prestazioni dei servizi.
4. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

-Art. 7 Organi

1. Sono organi dell'Unione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) La Giunta.

Art. 8 Assemblea

1. Ciascun Comune è rappresentato nell'Assemblea da un massimo di tre Consiglieri Comunali eletti da parte dei rispettivi Consigli di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze.
2. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale neoeletto o dalla data di ammissione del nuovo Ente all'Unione.
3. I componenti dell'Assemblea restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.
4. L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda alle elezioni amministrative in uno o più Comuni aderenti.
5. Analogamente si procede all'integrazione del Consiglio in caso che uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.
6. L'Assemblea dell'Unione, preliminarmente, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza dei componenti l'Assemblea; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. L'Assemblea dell'Unione elegge, altresì, un Vice Presidente. La Presidenza e la Vice Presidenza competono, a rotazione, ai rappresentanti dei Comuni aderenti all'Unione.
7. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente più anziano per età.
8. Presidente e Vice Presidente rimangono in carica per mesi 15 e, comunque, fino a quando non si proceda alla loro sostituzione con la nuova votazione.
9. La prima riunione dell'Assemblea dell'Unione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione ed è presieduta dal Consigliere presente più anziano per età fino alla elezione del Presidente.

Art. 9 Competenze

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono e pertanto ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Rientra nelle competenze dell'Assemblea l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione regionale al Consiglio Comunale.

Art. 10 Sessione e convocazione

1. L'attività dell'Assemblea si svolge in seduta ordinaria o urgente.
2. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima; quelli urgenti almeno 24 ore prima.
3. La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto nel territorio del Comune di cui sono rappresentanti.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, può avvenire fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
7. Le sedute dell'Assemblea di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone avviene in seduta segreta e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
8. L'Assemblea è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di prosecuzione è necessaria la presenza di 2/5 dei Consiglieri in carica.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per cui la legge preveda una maggioranza diversa.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applica la legislazione regionale in materia.

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate all'Assemblea, da parte del Presidente dell'Unione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Al termine del mandato, il Presidente presenta il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche all'Assemblea.

Art. 12 Consiglieri dell'Unione

1. Lo status giuridico ed economico dei componenti dell'Assemblea è quello previsto dalla legislazione regionale per i Consiglieri Comunali.
2. Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea. A tal riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire all'Assemblea eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, l'Assemblea, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato, delibera, mediante scrutinio segreto che a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, in merito all'eventuale decadenza della carica.
4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabiliti dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscerne ogni altro utilizzo ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. I Consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Art. 13 Presidente dell'Unione

1. Il Presidente è eletto dalla Giunta a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, la votazione viene nuovamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica 15 mesi. La Presidenza compete, a rotazione, ai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione a iniziare dal Comune di Licodia Eubea.
4. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
5. Il Presidente ha inoltre competenze e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti la Giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
6. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al Sindaco dalla normativa regionale vigente in materia, purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione.
7. Il Presidente può affidare ai singoli componenti la Giunta il compito di sovrintesa ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti.
8. Lo status giuridico ed economico del presidente, del vice presidente e di tutti coloro che percepiscono indennità di funzione è quello previsto dalla legislazione regionale per il Sindaco del Comune di minore densità demografica.
9. Il Presidente dell'unione fornisce semestralmente all'assemblea rapporti globali e per settori di attività sulla base di indicatori che consentono di valutare anche sotto il profilo temporale l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 14 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, è il componente dell'Assemblea che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le funzioni del presidente sono assunte dal componente più anziano di età.
3. Lo status giuridico del Vice Presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il Vice Presidente.

Art. 15 Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo di impulso e di indirizzo, collabora con il Presidente per il governo dell'Ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
3. La Giunta compie gli atti di governo attribuite alla competenza della Giunta Comunale dall'ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia, nonché gli atti di governo espressamente ad essa attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione.

Art. 16 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Unione, i quali possono delegare, con atto formale, in forma permanente o in caso di assenza e/o impedimento e ai soli fini della partecipazione alle singole riunioni della Giunta, un proprio Assessore o un Consigliere Comunale.
2. Lo status giuridico dei componenti della Giunta è quello previsto dalla legislazione regionale per gli assessori.

Art. 17 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
3. Le sedute non sono pubbliche.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applica la legislazione regionale in materia.

Art. 18 Indennità di funzione.

1. Il Presidente e i Consiglieri dell'Unione percepiranno le indennità di funzione nella misura stabilita per la fascia demografica del Comune di minore densità demografica.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 19 Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove a tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'Amministrazione dell'Ente ai fini di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 20 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso agli atti amministrativi.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente dispongono legislative regolamentari dichiarino riservati e sottoposti al limite di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma avviene su richiesta motivata dell'interessato, nei tempi e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 21 Albo dell'Unione

1. Presso la sede dell'Unione è istituito l'Albo per la pubblicazione dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Per l'efficacia degli atti adottati dagli organi dell'unione, si osservano le disposizioni applicabili in materia di Comuni.

Art. 22 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Art. 23 Rapporti con i Comuni componenti dell'Unione

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti gli atti di cui al 1° comma dell'art. 20 per la relativa pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell'Assemblea possono essere richiesti pareri ai singoli Consiglieri componenti.

Art. 24 Rapporti con altri Enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalle legislazione vigente.

Art. 25 Obiettivo dell'attività amministrative e della gestione

1. L'Unione impronta la propria attività ai principi di democrazia di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

Art. 26 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali.

Art. 27 Segretario dell'Unione. Direzione

1. Il Presidente dell'Unione nomina Segretario dell'Unione il Segretario Comunale di uno dei Comuni aderenti all'Unione. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono assunte dal Segretario di un altro Comune dell'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa agli organo dell'Unione.
3. Il Segretario inoltre:
 - Partecipa, con funzioni consultive, referenti e d'assistenza, alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione con il supporto del personale facente parte dell'ufficio dell'Unione di categoria D o in assenza di altra categoria, su designazione dello stesso Segretario;
 - Roga tutti i contratti per i quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.
4. Al Segretario dell'Unione spetta un compenso che sarà stabilito dalla Giunta dell'Unione.
5. Il Presidente può nominare il Segretario dell'Unione, Direttore Generale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, il cui compenso sarà stabilito dalla Giunta.

Art. 28 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Per il funzionamento degli uffici e dei servizi l'Unione utilizza personale dei comuni aderenti, in scavalco o posizione di comando; può avvalersi, altresì, di personale altamente specializzato con contratto di diritto privato ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è demandata ad un apposito regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione.
3. I Responsabili dei servizi provvedono agli atti di gestione dell'Ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi ad essi assegnati secondo le direttive ricevute dagli organi competenti.

TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29 Attività finanziaria

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nel rispetto delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza locale dell'Unione è costituita da:
 - Contributi erogati dallo Stato;
 - Contributi erogati dalla Regione;
 - Eventuali trasferimenti operati dai Comuni aderenti;
 - Altre entrate.

Art. 30 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e le somma di tutte le entrate dell'Unione.
3. La spesa a carico di ogni singolo Comune è calcolata in proporzione al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario a cui si redige il bilancio.

4. L'Unione delibera entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina, ove necessario e opportuno, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio economica dell'Ente e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
6. E' fatto obbligo all'Unione di comunicare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, eventuali scostamenti o variazione nelle previsioni a carico dei Comuni per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

Art. 31 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.
2. Le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività economico-finanziarie sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 32 Controllo economico

1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentono la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 33 Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione nominato dall'Assemblea ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dalla legislazione regionale in materia, attingendo n. 2 revisori dai 3 individuati dal Consiglio Comunale del Comune di Francofonte e n. 1 revisore da quello individuato dal Consiglio Comunale del Comune di Licodia Eubea.
2. Il compenso spettante al Collegio dei Revisori sarà stabilito dalla Giunta.

Art. 34 Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, all'istituto bancario che svolge le predette funzioni per il comune ove ha sede l'Unione.

2. Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 35 Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione la presidenza della Giunta dell'Unione è affidata al Sindaco di Licodia Eubea.
2. In sede di prima applicazione si applicano i regolamenti comunali adottati dal Comune capofila fino a nuova determinazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI FRANCOFONTE _____

PER IL COMUNE DI LICODIA EUBEA _____

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI
FRANCOFONTE E LICODIA EUBEA

Il giorno diciotto, del mese di Gennaio, dell'anno duemiladieci, alle ore 9,00, in Francofonte, avanti a me Dr. Alfredo Centamore, Segretario Comunale, sono presenti:

- 1) Dott. Giuseppe Castania, nato a Palermo, il 18/08/1968, il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Francofonte (C.F.: 82001050895) con sede in Francofonte, autorizzato al presente atto giusta delibera consiliare n. 04 del 13/01/2010, che qui si allega sotto la lettera "A";
- 2) Dott. Nunzio Li Rosi, nato a Licodia Eubea, il 24/11/1936, il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Licodia Eubea (C.F.: 82001570876), con sede in Piazza Garibaldi n. 3, autorizzato al presente atto giusta delibera consiliare n. 54, del 15/01/2010, che qui si allega sotto la lettera "B";

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io Segretario comunale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

- **Articolo 1** -

E' costituito l'Ente Locale Autonomo "Unione dei Comuni di Licodia Eubea e Francofonte", in seguito chiamato "Unione", con sede in Francofonte via Vitt. Emanuele n. 73, sede comunale così come disposto dall'art. 32 del Decreto lgs. n. 267 del 18/8/2000, recepito dalla L.R. n. 30/2000;

- **Articolo 2** -

L'Unione ha durata di anni 16 (sedici) e può essere prorogata alla scadenza;

- **Articolo 3** -

L'Unione è regolata oltre che dalla legge e dal presente atto costitutivo, anche dallo Statuto formato da numero trentacinque articoli che, firmato dai contraenti e da me Segretario Comunale, si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;

- **Articolo 4** -

- E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità;
 - L'Unione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti dall'Ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
 - L'Unione esercita, le funzioni e le competenze relative a seguenti servizi:
 - a) Creazione di un ufficio legale e contenzioso che abbia funzioni di studio e consulenza a supporto degli uffici comunali tramite la costituzione di un albo di professionisti;
 - b) Creazione di un ufficio di coordinamento per gli interventi di protezione civile;
 - c) Servizio di controllo del territorio, anche per la tutela ambientale;
 - d) Formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente e dei neo amministratori;
 - e) Organismo di valutazione della performance di cui al 1° comma dell'art. 14 del D. lgs.vo del 27/10/2009, n. 150.
 - f) Servizi di trasporto urbano ed extra urbano;
 - g) Creazione di un ufficio di coordinamento nel settore economico – finanziario;
 - h) Promozione e valorizzazione del territorio e delle risorse locali;
 - i) Servizio per la promozione e la sensibilizzazione delle politiche ambientali;
- Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI FRANCOFONTE F.to Dott. Giuseppe Castania
PER IL COMUNE DI LICODIA EUBEA F.to dott. Nunzio Li Rosi

Visto per l'autenticità delle firme dei Sigg.ri:

Dott. Giuseppe Castania nato a Palermo il 18/08/1968
Dott. Nunzio Li Rosi nato a Licodia Eubea il 24/11/1936

Francofonte Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfredo Centamore